N. **660-1107-1334-2080-2356-2358**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 25 giugno 1993

(Relatore: **CIAFFI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 660, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIGLIA, GIORGIO CARTA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI, FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAGANI, PAPPALARDO, ROMEO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti politici italiani

Presentata l'8 maggio 1992

n. 1107, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTIOLI, RUTELLI, BARGONE, BOSSI, FUMAGALLI CARULLI, GORGONI, NOVELLI, RUSSO SPENA, TATARELLA, APUZZO, ENRICO TESTA, MAURIZIO BALOCCHI, CAPRILI, BETTIN, LAZZATI, DE PASQUALE, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI, ANTONIO BRUNO, DORIGO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti penali ed amministrativi derivanti da rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche ed imprenditori pubblici e privati

Presentata il 24 giugno 1992

---

n. 1334, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ELIO VITO, PANNELLA, BONINO, CICCIOMESSERE, RAPAGNÀ, TARADASH

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche e della fornitura di beni e servizi mediante appalti e concessioni

Presentata il 20 luglio 1992

---

n. 2080, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, VAIRO, IMPOSIMATO, DOSI, DALLA CHIESA, ALFREDO GALASSO, PATUELLI, MARCUCCI, DOLINO, PIRO, TRANTINO, PAPPALARDO, PAGGINI, ELIO VITO, WIDMANN, PRATESI, PIERONI, PAISSAN, RUTELLI, MATTIOLI, SCALIA, MARGUTTI, VINCENZO MANCINI, TORCHIO, LUSETTI, BERNI, VISCARDI, LOIERO, LIA, GUIDI, GIANNOTTI, NARDONE, JANNELLI, CACCAVARI, VOZZA, OLIVERIO, ZAVETTIERI, STORNELLO, BUTTITTA, TERZI, GIANMARCO MANCINI, PISCITELLO, FAVA, GIUNTELLA, GAMBALE, POLLICHINO, BERTEZZOLO, LENTO, RAPAGNÀ, THALER AUSSERHOFER, DE CAROLIS, BONOMO, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, LECCESE, TURRONI, RONCHI, DE BENETTI, GIULIARI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per la conseguente formulazione di proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico

Presentata il 29 dicembre 1992

---

n. 2356, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LIA, CACCIA, MASTRANZO, PERRONE, POLIDORO, RIVERA, SAPIENZA, SAVIO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive

Presentata il 9 marzo 1993

---

n. 2358, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

TASSI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di malcostume nella gestione degli enti territoriali

Presentata il 9 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La « questione morale », da tempo all'attenzione del nostro Paese, richiede anche risposte politiche che il Parlamento in più sedi sta cercando di definire. In questa linea si inserisce l'esame svolto dalla I Commissione Affari costituzionali sulle proposte di legge volte ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta, che sono oggi sottoposte alla vostra attenzione e delle quali è stato redatto un testo unificato. L'esame di tali proposte ha tratto origine dalla necessità di svolgere una riflessione su uno specifico aspetto di quella questione, relativa al complesso fenomeno degli illeciti attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, e di raccogliere i dati ed i profili relativi a questo fenomeno che attiene più specificamente ad aspetti anomali dell'attività della pubblica amministrazione. Muovendo da queste premesse la I Commissione ha convenuto sulla necessità di fare ricorso allo strumento della Commissione d'inchiesta: i fenomeni che hanno sollecitato l'attenzione della Commissione Affari costituzionali sono tali da far ritenere opportuno il ricorso al potere d'inchiesta disciplinato dall'articolo 82 della Costituzione.

L'oggetto dell'inchiesta è stato individuato nei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. Il tempo di otto mesi assegnato alla Commissione d'inchiesta ha indotto la I Commissione a definire nel modo indicato l'oggetto dell'inchiesta, non accedendo alla ipotesi, pure emersa nel corso del dibattito, di estendere l'oggetto dell'inchiesta fino a riferirla ai comportamenti dell'intera classe dirigente del Paese.

Nell'ambito più generale individuato, la Commissione d'inchiesta sarà chiamata ad indagare sulle cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della legge. La I Commissione ha peraltro ritenuto che l'oggetto dell'inchiesta dovesse estendersi anche all'esame degli ingiustificati arricchimenti compiuti in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche e alle violazioni delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche ed i privati. Si tratta di una pluralità di argomenti indicati in successive lettere del comma 1 dell'articolo 1, la cui elencazione progressiva dà conto del rilievo cha la Commissione ha inteso attribuire a ciascuno di essi.

Il compito attribuito alla Commissione d'inchiesta non si esaurisce tuttavia nell'esame del complesso fenomeno evidenziato dall'oggetto dell'indagine, ma ha la sua naturale prosecuzione in una relazione propositiva concernente gli interventi, legislativi o regolamentari, ritenuti necessari per ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese.

L'esame in Commissione.

Il testo unificato presentato al termine dell'esame preliminare delle proposte di legge prevedeva, all'articolo 1, quale oggetto dell'indagine il compito di individuare e valutare: *a)* le modalità e le forme più diffuse di illeciti penali e amministrativi nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche ed i privati; *b)* le modalità e le forme più diffuse di illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche politiche ed amministrative; *c)* le modalità e le forme più diffuse con le quali è avvenuto il finanziamento dei partiti politici italiani successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1974, n. 195. Alla Commissione

d'inchiesta era altresì assegnato il compito di presentare alle Camere, contestualmente alla relazione conclusiva, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di proporre in particolare le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a rimuovere la attività illecite ed a ripristinare su tutto il territorio nazionale condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. I successivi articoli 2, 3 e 4 di quel testo unificato specificavano il contenuto delle lettere prima indicate; l'articolo 5 affrontava il tema della composizione della Commissione e dei suoi organi; l'articolo 6 faceva riferimento ai poteri della Commissione; l'articolo 7 al funzionamento della Commissione e l'articolo 8 disciplinava la relazione conclusiva. Il testo elaborato dalla Commissione, come già emerge da quanto detto in premessa, si differenzia per più di un aspetto da quello sin qui descritto.

Oggetto dell'indagine.

La I Commissione, nell'esaminare il testo unificato prima indicato, ha affrontato due questioni: la prima attinente alla priorità dei temi che la Commissione d'inchiesta è chiamata ad affrontare; la seconda all'esatta definizione dei temi oggetto dell'inchiesta.

Per quanto attiene alla prima questione l'ordine degli argomenti oggetto dell'inchiesta è stato modificato ponendo in primo luogo l'accento sulle vicende successive alla legge n. 195 del 1974. Quanto alla seconda questione la Commissione si è confrontata sull'estensione dell'oggetto dell'inchiesta, svolgendo un ampio dibattito nel quale si sono confrontate due tesi, la prima volta a contenerne l'ambito, la seconda volta ad ampliarlo al punto da ricomprendervi i comportamenti dell'intera classe dirigente del Paese. La I Commissione ha infine convenuto sulla prima tesi, da un lato in ragione del tempo a disposizione della Commissione d'inchiesta per la conclusione dei suoi lavori; dall'altro, preoccupata che un eccessivo ampliamento dell'inchiesta si risolvesse a danno dell'incisività dell'azione che la Commissione stessa è chiamata a svolgere. Il compito della Commissione d'inchiesta è quindi ora quello di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. In particolare, tale Commissione avrà il compito di indagare ed esaminare le cause, le modalità e le forme più diffuse: delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge; di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti; di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche ed i privati.

Lo svolgimento dell'inchiesta non è peraltro diretto esclusivamente ad offrire una pure importante analisi dei fenomeni indagati: l'acquisizione delle conoscenze è considerata anche sotto il profilo della accessorietà rispetto alle altre funzioni parlamentari. Conseguentemente alla Commissione d'inchiesta è attribuito il compito di presentare alle Camere, contestualmente alla relazione conclusiva, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema dell'impresa. La Commissione d'inchiesta proporrà, in particolare, le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali ed amministrative; le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situa-

zione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici e una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento; le proposte per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni previste dal comma 1 dell'articolo 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci o restituisca i beni illecitamente posseduti.

Composizione della Commissione.

La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori scelti dai Presidenti delle due Camere in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

Si è ritenuto, quanto al Presidente della Commissione, che questo, analogamente a quanto previsto da altre leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta, sia scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Poteri della Commissione d'inchiesta.

Quanto ai poteri della Commissione d'inchiesta questi sono specificati negli articoli 3, 4 e 5, che dettano una specifica disciplina per quanto riguarda: le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione; l'opponibilità dei segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario; la possibilità di richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Viene poi stabilito che i componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabori con questa siano obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui sono venuti a conoscenza.

Si prevede poi che la Commissione possa avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie e si stabilisce che l'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Relazione conclusiva.

Quanto ai tempi previsti per la presentazione della relazione conclusiva il testo unificato, superando la prima ipotesi che aveva fissato in dodici mesi il termine, prevede ora che la Commissione d'inchiesta completi i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento e che la Commissione stessa, entro i successivi sessanta giorni, presenti alle Camere una relazione, unitamente ai verbali dalle sedute e ai documenti acquisiti, salvo che per taluni di questi disponga diversamente, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso. Si prevede espressamente la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

Onorevoli Colleghi! – La « questione morale » è tuttora all'ordine del giorno delle forze politiche ed il Parlamento sta operando per individuare risposte adeguate alla gravità dei problemi. Si tratta ora di continuare lungo questa direzione per eliminare lo iato tra società politica e società civile, per recuperare ai comportamenti pubblici quei valori etici cui è necessario ispirarsi. Questo cammino passa anche attraverso l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta che potrà proporre gli interventi per ripristinare, come precisato nell'articolo 1, condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. Il relatore auspica quindi che l'esame delle proposte di legge possa sollecitamente proseguire in Assemblea affinché possa pervenirsi in tempi quanto più possibile ravvicinati all'istituzione della Commissione d'inchiesta.

CIAFFI, *Relatore.*

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti.

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. Ed in particolare con il compito di indagare ed esaminare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripri-

stinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici e una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento;

c) le proposte per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la

Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 660, d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti di qualsiasi natura ricevuti dai partiti politici italiani dal 1° gennaio 1948 al 31 ottobre 1991, con esclusione dei finanziamenti percepiti in applicazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dell'uno e dall'altro ramo del Parlamento, e alla convocazione della medesima perché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare quali siano stati i soggetti, anche di diritto internazionale, che hanno finanziato, con somme di denaro o prestazioni di beni o di servizi, i partiti politici italiani, per il periodo considerato dall'articolo 1, individuando specificatamente i partiti politici beneficiari di tali contributi, i rispettivi importi e i periodi di riferimento.

ART. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

2. Il presidente della Commissione può richiedere per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dall'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

ART. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute, ai documenti ed agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la stessa non disponga diversamente.

n. 1107, d'iniziativa dei deputati Mattioli ed altri

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da 20 deputati e 20 senatori, con il compito di accertare le forme più comunemente utilizzate da amministratori, funzionari e imprenditori per commettere illeciti penali e amministrativi in occasione della conclusione di rapporti contrattuali tra amministrazioni pubbliche di ogni tipo e imprese nonché durante tutto il tempo dell'esecuzione dei contratti, e di individuare le riforme legislative ed amministrative idonee a ripristinare un rapporto tra soggetti politici, istituzionali, amministrativi ed economici, libero da ogni ipoteca criminosa.

2. La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

a) le modalità con le quali si realizzano le azioni di concussione da parte degli amministratori pubblici centrali e locali e le azioni di corruzione messe in opera nei loro confronti da parte di imprenditori privati e pubblici;

b) le connessioni tra tali attività illecite e le attività delle organizzazioni criminali operanti sul territorio;

c) le modalità con cui si realizza la distorsione e l'illecita utilizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, nonché di ogni altra specie di contratto con cui si affida a terzi il compito di eseguire lavori pubblici di ogni tipo.

3. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) individuare e proporre le modificazioni prioritarie delle normative concernenti le materie di cui al comma 2, lettera *c)*;

b) proporre le modificazioni della organizzazione e dei procedimenti amministrativi atte a rimuovere le attività illecite e a ripristinare su tutto il territorio nazionale condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti del potere politico con le amministrazioni pubbliche e con il sistema delle imprese pubbliche e private;

c) fare proposte relativamente al ruolo che dovrebbe essere svolto dalle amministrazioni appaltanti in ciascuna delle fasi che conducono al compimento dell'opera pubblica (progettazione, aggiudicazione, esecuzione).

ART. 2.

1. La Commissione, per gli appalti che eguagliano o superano in valore la cosiddetta « soglia comunitaria », dovrà accertare:

a) quanto all'elaborazione del progetto dell'opera pubblica:

1) in che misura le amministrazioni appaltanti siano tecnicamente in grado di elaborare il progetto di un'opera pubblica di media complessità;

2) in che misura le amministrazioni appaltanti, anche quando siano tecnicamente capaci di progettare l'opera, affidino tuttavia a studi privati esterni tale progettazione;

3) se la formazione del progetto avvenga in una sola fase o in più fasi;

4) le ragioni e la frequenza della formazione frazionata del progetto;

5) in caso di progetti a formazione frazionata, se siano predisposte forme di coordinamento fra i vari segmenti di progetto;

6) se, e con che frequenza, il progetto venga modificato nel periodo successivo all'aggiudicazione del contratto;

7) gli aggravamenti di costo che derivano dalle modificazioni tardive del progetto;

8) in che misura le amministrazioni appaltanti facciano ricorso all'istituto della concessione anche quando siano tecnicamente attrezzate per progettare direttamente l'opera pubblica;

b) quanto all'aggiudicazione del contratto:

1) quali siano le forme più comunemente utilizzate per la determinazione del prezzo;

2) se talune di queste forme si prestino con particolare frequenza allo scopo di eliminare la concorrenza degli offerenti e a predeterminare l'aggiudicatario;

3) quanto siano ricorrenti i casi di aggiudicazione del contratto con il metodo delle offerte segrete;

4) quanto ampie siano le differenze dei prezzi di aggiudicazione da regione a regione per opere omogenee;

5) gli spostamenti tra i prezzi presi a base delle offerte vittoriose, quelli dei prezzari ufficiali tenuti dall'amministrazione e quelli liquidati in via definitiva agli appaltatori;

6) con quale frequenza siano prescelti i vari sistemi di aggiudicazione degli appalti;

7) se i fenomeni di degenerazione amministrativa e penale dell'attività amministrativa siano particolarmente collegati all'uno o all'altro di essi;

8) se possano essere individuate ipotesi tipiche relativamente alle quali sarebbe realistica l'aggiudicazione dei contratti di appalto a prezzo fisso;

c) quanto alla fase dell'esecuzione:

1) i criteri e le modalità di scelta del direttore dei lavori;

2) la frequenza e la gravità dei casi di ritardata consegna dei lavori per la loro evidente incidenza sulla stabilità dei prezzi concordati;

3) la frequenza, l'ampiezza, le cause delle sospensioni dei lavori;

4) se sia stato rispettato il principio della tempestività nella presentazione delle riserve;

5) la frequenza e la consistenza delle perizie di variante e il tempo intercorrente tra la consegna dei nuovi lavori e la loro successiva approvazione;

6) il tempo complessivo necessario all'ultimazione delle opere e le differenze fra i tempi di ultimazione fra regione e regione e, più in generale, fra i tempi necessari per l'esecuzione delle opere in Italia e negli altri Paesi della Comunità europea;

7) l'adeguatezza soggettiva e oggettiva dei metodi di revisione dei prezzi;

8) le modalità soggettive e oggettive dei procedimenti di collaudo delle opere.

2. La Commissione dovrà inoltre verificare se siano rispettati i limiti posti alle imprese dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, relativamente alla stipulazione dei subappalti e, in generale, la frequenza, le ragioni e le modalità del ricorso al subappalto.

ART. 3.

1. La Commissione presenta una o più relazioni sulle risultanze delle indagini da essa condotte.

2. Nel corso delle indagini possono essere presentate relazioni particolari su questioni la cui pubblicazione è ritenuta urgente.

ART. 4.

1. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente di ciascuna Camera in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 5.

1. La Commissione agisce, in conformità dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo istruttorio previsto dall'ordinamento e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria messi a sua disposizione dal Ministro dell'interno.

2. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti di riconosciuta competenza nella materia oggetto della sua indagine. Essi sono nominati dal presidente della Commissione e la loro retribuzione grava in misura uguale sul bilancio delle due Camere.

ART. 6.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro 18 mesi dalla data della sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione affida ad uno o più dei propri componenti il compito di redigere le relazioni finali. I componenti che dissentono possono presentare relazioni di minoranza.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti acquisiti. Le relazioni conclusive dovranno essere comunque pubblicate.

ART. 8.

1. I Presidenti delle due Camere provvedono ad assegnare alla Commissione i funzionari ad essa necessari e ad assicurarle tutti i servizi che occorrano al suo funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono in parti uguali poste a carico del bilancio di ciascuna delle due Camere.

n. 1334, d'iniziativa dei deputati Elio Vito ed altri

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche e della fornitura di beni e servizi mediante appalti e concessioni.

2. La Commissione ha, in particolare, il compito:

a) di indicare le principali distorsioni introdotte nell'ordinamento giuridico vigente in materia di lavori pubblici che determinano illeciti penali ed amministrativi;

b) di accertare i meccanismi con cui vengono commessi i reati di concussione e di corruzione che coinvolgono amministratori pubblici, sistema dei partiti, sistema delle imprese, nonché i rapporti tra detti reati e le attività della criminalità organizzata;

c) di proporre le opportune modifiche legislative per impedire e reprimere ogni forma di illecito e per tutelare l'interesse generale nell'uso delle risorse pubbliche.

3. La Commissione formula inoltre proposte per modificare l'istituto della concessione, riconducendolo alla sua originaria concezione, e per vietare in ogni caso qualsiasi forma di anticipazione nel settore delle opere pubbliche.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in maniera proporzionale alla loro consistenza numerica.

2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, nominano tra i membri del Parlamento, al di fuori dei componenti la Commissione, il Presidente della Commissione stessa e ne convocano la prima seduta.

3. Nella prima seduta, la Commissione procede alla elezione di due vice presidenti e di due segretari.

ART. 3.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

ART. 4.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi, per il suo lavoro, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di sua scelta.

2. La Commissione può, inoltre, avvalersi delle risultanze di altre indagini giudiziarie o amministrative e degli atti e delle risultanze di esse, nonché di ogni altro mezzo di accertamento.

3. Alla Commissione non può eccepirsi alcun tipo di segreto professionale o di ufficio.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, per temi specifici e nelle materie oggetto dell'inchiesta.

ART. 5.

1. La Commissione conclude i lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale; i componenti che dissentono possono presentare una o più relazioni finali di minoranza.

3. La Commissione delibera, a conclusione dei suoi lavori, circa la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

4. Le relazioni conclusive sono comunque pubblicate.

ART. 6.

1. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione personale adeguato, locali idonei e strumenti operativi necessari al suo buon funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

n. 2080, d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per la conseguente formulazione di idonee proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico.

2. La Commissione ha in particolare il compito:

a) di accertare le modalità e la consistenza dell'arricchimento illecito da parte dei titolari delle cariche elettive e direttive di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché da parte degli altri consiglieri comunali, dei dirigenti di pubbliche amministrazioni, dei titolari di cariche direttive di partiti politici e sindacati, e dei magistrati titolari di incarichi extragiudiziari presso pubbliche amministrazioni. L'accertamento riguarda anche la provenienza di beni mobili ed immobili posseduti da familiari o per interposta persona. Nell'accertamento la Commissione si avvale, in particolare, dell'ausilio della Guardia di finanza;

b) di formulare, entro tre mesi dalla sua istituzione, idonee proposte che potranno essere recepite in adeguate iniziative di carattere legislativo ed amministrativo, in particolare con riferimento a quanto previsto dagli articoli 236 e 240 del codice penale e da 316 a 323 del codice di procedura penale, che permettano la devoluzione allo Stato, anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei beni mobili ed immobili appartenenti alle persone di cui alla lettera *a)* che abbiano conseguito un rapido e rilevante accrescimento del proprio patrimonio di cui non sia possibile fornire una giustificazione. La devoluzione potrà riguardare anche i beni, di non giustificata provenienza, appartenenti a familiari o comunque posseduti per interposta persona. La proposta di confisca e devoluzione degli illeciti profitti ed arricchimenti potrà prevedere specifiche attenuanti per chi autodenunci e restituisca i patrimoni illecitamente conseguiti, nonché benefici per chi collabori nell'azione di accertamento degli illeciti arricchimenti;

c) di verificare l'attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, e di formulare eventuali proposte per sue modifiche;

d) di verificare se le modalità di violazione degli articoli 314 e seguenti del codice penale, in particolare in caso di commissione di reati di peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio, rifiuto e omissione di atti d'ufficio, da parte di pubblici amministratori e funzionari e in concorso con partiti politici o correnti di essi, sindacati, imprese, configurino una nuova tipologia di delinquenza organizzata e conseguentemente formulare proposte per modifiche legislative che permettano di perseguire tale particolare forma di associazione a delinquere di tipo politico.

ART. 2.

1. La Commissione ha altresì il compito:

a) di accertare:

1) le connessioni tra le attività illecite di cui all'articolo 1 e le attività delle organizzazioni criminali operanti nel territorio;

2) le modalità con cui si realizza la distorsione e l'illecita utilizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti e di assegnazione delle concessioni, non-

ché di ogni altra specie di contratto con cui si affida a terzi il compito di eseguire lavori pubblici di ogni tipo;

b) di individuare e formulare idonee proposte e iniziative per modificare norme concernenti le procedure di cui al numero 2) della lettera *a)*, nonché per modificare l'organizzazione e i procedimenti amministrativi in modo da rimuovere le attività illecite e ripristinare su tutto il territorio nazionale condizioni di fiducia nei rapporti fra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti del potere politico con le amministrazioni pubbliche e con il sistema delle imprese pubbliche e private;

c) di accertare:

1) riguardo all'elaborazione del progetto dell'opera pubblica: se la formazione del progetto avvenga in una sola fase o in più fasi; quali siano le ragioni e la frequenza della formazione frazionata del progetto; in caso di progetti a formazione frazionata, se siano predisposte forme di coordinamento fra i vari segmenti di progetto; se e con quale frequenza il progetto venga modificato nel periodo successivo all'aggiudicazione del contratto; se vi siano aggravamenti di costo derivanti dalle modificazioni tardive del progetto;

2) riguardo all'aggiudicazione del contratto: quali siano le forme più comunemente utilizzate per la determinazione del prezzo; se alcune di tali forme si prestino con particolare frequenza allo scopo di eliminare la concorrenza degli offerenti e predeterminare l'aggiudicatario; quanto siano ricorrenti i casi di aggiudicazione da regione a regione per opere omogenee; quali spostamenti vi siano tra la base delle offerte risultate vincenti rispetto alle indicazioni dei prezzari ufficiali tenuti dall'Amministrazione; con quale frequenza siano prescelti i vari sistemi di aggiudicazione degli appalti; se i fenomeni di violazione delle norme amministrative e penali siano particolarmente collegati all'uno o all'altro di essi;

3) riguardo alla fase dell'esecuzione: i criteri e le modalità di scelta del direttore dei lavori; la frequenza e la gravità dei casi di ritardata consegna dei lavori per la loro evidente incidenza sulla stabilità dei prezzi concordati; la frequenza, l'ampiezza, le cause delle sospensioni dei lavori; se sia stato rispettato il principio della tempestività nella presentazione delle riserve; la frequenza e la consistenza delle perizie di variante e il tempo intercorrente tra la consegna dei nuovi lavori e la loro successiva approvazione; il tempo complessivo necessario all'ultimazione delle opere e le differenze fra i tempi di ultimazione fra regione e regione e, più in generale, fra i tempi necessari per l'esecuzione delle opere in Italia e negli altri Paesi della Comunità economica europea; l'adeguatezza soggettiva e oggettiva dei metodi di revisione dei prezzi; le modalità soggettive e oggettive dei procedimenti di collaudo delle opere.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in maniera proporzionale alla loro consistenza numerica.

2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, nominano tra i membri dei due rami del Parlamento e al di fuori dei componenti la Commissione, il presidente della Commissione stessa, e ne convocano la prima seduta.

3. Nella prima seduta la Commissione procede alla elezione di due vice presidenti e di due segretari.

ART. 4.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione non decida diversamente.

ART. 5.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di sua scelta.

2. La Commissione può avvalersi altresì delle risultanze e degli atti di altre indagini giudiziarie o amministrative, nonché di ogni altro mezzo di accertamento idoneo.

3. Alla Commissione non può essere eccepito alcun tipo di segreto professionale o di ufficio.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, per temi specifici e nelle materie oggetto dell'inchiesta.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale. I componenti che dissentono possono presentare relazioni finali di minoranza.

3. La Commissione delibera, di volta in volta, circa la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

4. Le relazioni conclusive dei lavori della Commissione sono comunque pubblicate.

ART. 7.

1. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione personale adeguato, locali idonei e strumenti operativi necessari al suo buon funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

n. 2356, d'iniziativa dei deputati Lia ed altri

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento di indebiti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche pubbliche elettive e di cariche direttive di enti e per la conseguente formulazione di suggerimenti idonei per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di illecita provenienza.

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) accertare le modalità e le circostanze dell'arricchimento illecito da parte di titolari di cariche pubbliche elettive di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e degli alti dirigenti di pubbliche amministrazioni, dei segretari politici e amministrativi dei partiti politici, a livello nazionale e regionale, dei titolari di cariche direttive di partiti politici e di associazioni sindacali, nonché dei magistrati titolari di incarichi extragiudiziari, anche in relazione a beni mobili e immobili di cui siano venuti in possesso i relativi familiari. L'accertamento avviene con la collaborazione della Guardia di finanza;

b) formulare idonei suggerimenti che permettano la devoluzione allo Stato dei beni mobili ed immobili appartenenti alle persone di cui alla lettera *a)*, che abbiano avuto un notevole accrescimento del proprio patrimonio e per il quale non sia possibile fornire adeguate giustificazioni. La devoluzione può riguardare anche beni appartenenti ai rispettivi familiari o comunque posseduti per interposta persona. Specifiche ed adeguate attenuanti possono essere suggerite per coloro che si autodenunziano e restituiscono i patrimoni illecitamente conseguiti;

c) verificare l'attuazione di quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ART. 2.

1. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) accertare le connessioni tra le attività di cui all'articolo 1 e le attività degli enti e delle associazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 1 operanti nel territorio;

b) accertare eventuali modalità con cui si realizzino distorsioni o illeciti nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di assegnazione di concessioni, nonché in quelle relative alla stipulazione di ogni tipo di contratto con il quale si affida a terzi l'esecuzione di lavori pubblici;

c) individuare e formulare idonei suggerimenti per modificare i procedimenti amministrativi di erogazione di fondi pubblici, in modo da improntare ogni atto alla trasparenza della gestione;

d) accertare che siano utilizzati metodi chiari e non equivoci nella elaborazione dei progetti di appalti pubblici, intervenendo in particolare nei casi di rielaborazione degli stessi da cui conseguano aggravamenti dei costi derivanti dall'attuazione tardiva dei progetti stessi;

e) attenersi ad una scrupolosa valutazione delle offerte per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, verificando dettagliatamente gli scostamenti tra la base di aggiudicazione e le offerte risultanti vincenti, anche in confronto con eventuali prezzi ufficiali tenuti dalle amministrazioni pubbliche;

f) accertare l'adeguatezza dei metodi seguiti per la revisione dei prezzi e le modalità dei procedimenti di collaudo delle opere pubbliche.

ART. 3.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. La Commissione può altresì presentare, anche contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una relazione contenente le proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari urgenti, che recepiscano i suggerimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

ART. 4.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, di esperti in materia finanziaria, contabile e giudiziaria.

3. La Commissione, nella prima seduta, nomina il presidente, due vice presidenti e due segretari.

ART. 5.

1. Le riunioni della Commissione sono pubbliche, salvo che all'ordine del giorno sia previsto l'esame di documenti coperti dal segreto d'ufficio.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di sua scelta e può anche, all'occorrenza, recepire gli atti e le risultanze di indagini giudiziarie e amministrative.

2. Alla Commissione non può essere eccepito alcun tipo di segreto.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro una anno dalla data della sua costituzione; tale termine è prorogabile per un altro anno.

2. La Commissione delibera, di volta in volta, la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti acquisiti.

3. Le relazioni conclusive dei lavori sono comunque pubblicate.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

n. 2358, d'iniziativa del deputato Tassi

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, con i poteri dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto l'accertamento della situazione di sperpero e i fenomeni di malcostume verificatisi negli enti locali territoriali, nonché gli effetti di tali fenomeni anche in termini di captazione del consenso e di indebite locupletazioni.

ART. 2.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 3.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Tale termine è prorogabile una sola volta.

2. La Commissione opera secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.